

## AUSILIARI

**§ 834. - R.D.L. 26 gennaio 1933 n. 154. Indicazione del peso sui grossi colli trasportati per via d'acqua (1).**

(1) Convertito in L. 23 maggio 1933 n. 821.

**Art. 1.** È fatto obbligo agli speditori o ai loro rappresentanti di indicare, in modo chiaro e durevole, su ciascun collo od oggetto, destinato ad essere trasportato per mare o per via navigabile interna, il rispettivo peso lordo, quando esso sia di mille chilogrammi o più.

Il peso indicato sui colli od oggetti dovrà essere riportato sui documenti di trasporto, se prescritti.

Qualora sia difficile determinare il peso esatto, lo speditore o il suo rappresentante potrà eccezionalmente indicare tanto sui colli od oggetti, quanto sui relativi documenti, il peso approssimativo a condizioni però che come tale sia fatto esplicitamente risultare mediante apposita annotazione.

**Art. 2.** L'indicazione del peso, di cui all'articolo precedente, dovrà essere fatta, per i trasporti in servizio cumulativo ferroviario-marittimo, ove siano ammessi, prima della consegna della merce alla stazione ferroviaria di partenza, e in tutti gli altri casi, pri-

ma dell'imbarco.

**Art. 3.** I comandanti di navi, i conduttori di galleggianti e, limitatamente ai servizi cumulativi ferroviari-marittimi, le ferrovie rifiuteranno il trasporto dei colli e degli oggetti sprovvisti della indicazione di peso prescritta dall'art. 1 del presente decreto.

Gli speditori e i loro rappresentanti sono responsabili a tutti gli effetti dei danni eventuali derivati alle persone e alle cose dalla mancata o errata indicazione del peso.

Nessuna responsabilità potrà comunque far carico ai vettori qualora venissero accettati erroneamente colli od oggetti mancanti della detta indicazione di peso o con l'indicazione stessa errata.

**Art. 4.** Gli speditori e i loro rappresentanti che omettano le indicazioni di peso di cui all'art. 1 o le facciano non conformi alle prescrizioni di cui all'articolo stesso, sono puniti con un'ammenda da L. 50 a L. 500 (1) senza pregiudizio delle maggiori responsabilità penali.

(1) Per effetto dell'art. 3 della L. 12 luglio 1961 n. 603, le pene pecuniarie vanno moltiplicate per quaranta e successivamente per cinque ai sensi dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981 n. 689.